

Nuovo regolamento consortile per la concessione di contributi, vantaggi economici, patrocinio e premi di rappresentanza.

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto consortile, disciplina le modalità di concessione da parte del Consorzio di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, più avanti chiamati semplicemente contributi, del patrocinio consortile, nonché di vantaggi economici di qualunque genere. e dei premi di rappresentanza. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi vantaggio economico reso a favore delle persone fisiche.

La concessione dei contributi e vantaggi economici di cui al presente regolamento, nonché del patrocinio consortile e premi di rappresentanza non è prevista per i partiti, movimenti o gruppi politici

Art. 2 Finalità

Attraverso la concessione di contributi, del patrocinio consortile e di vantaggi economici, la Comunità Collinare del Friuli intende sostenere i soggetti terzi che intendono attivarsi in modo significativo nei settori di cui all'art 4.

Art. 3 Beneficiari

La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, senza fini di lucro, costituiti con atto scritto e dotati di relativo statuto, per le iniziative, manifestazioni ed attività di carattere culturale, sportivo, sociale, ambientale, assistenziale che gli stessi esplicano a favore dei comuni della Comunità Collinare, purché il soggetto richiedente risulti costituito da almeno 1 anno. Sono ammesse al patrocinio anche manifestazioni di carattere nazionale o internazionale organizzate da enti, istituzioni, fondazioni e associazioni che non abbiano fini di lucro, di particolare rilievo culturale, sociale, sportivo, assistenziale e umanitarie

Art. 4 Settori d'intervento

Nei limiti delle risorse disponibili il presente regolamento disciplina l'intervento dell'amministrazione consortile nei seguenti settori di attività:

- sportivo e del tempo libero
- culturale ed socio educativo, umanistiche scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
- musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive;
- socio-sanitario ed assistenziale
- d'impegno civile e umanitario
- di promozione turistica ed economica
- ambientale

Art.5 Tipologia degli interventi

Il Consorzio, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:

- Contributo annuo per il sostegno dell'attività sociale;
- Contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni;

Capo I Contributi

Art. 6 Modalità di erogazione dei contributi.

I contributi vengono erogati:

- su domanda degli interessati esclusivamente per le iniziative e/o manifestazioni di cui all'art. 4 e art. 5;
- previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di apposito bando, che definisce l'ambito e le caratteristiche delle iniziative, manifestazioni o attività, sollecitando i soggetti terzi ad inoltrare domanda entro una certa data;
- previa sottoscrizione di apposita convenzione o protocollo d'intesa approvati dal C.d. A.

Art. 7 Presentazione della domanda

Per i contributi erogati su domanda degli interessati, il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al **31 marzo** di ogni anno cui l'attività si riferisce, limitatamente all'anno 2014 il termine del 31 marzo viene posticipato al 30 aprile 2014.

Per i contributi erogati previa approvazione del bando, il termine è previsto di volta in volta dal bando stesso.

In ogni caso la domanda dovrà essere presentata prima dell'effettuazione dell'iniziativa. La mancata presentazione della domanda entro i termini di cui sopra e l'assenza dei requisiti richiesti comporta il rigetto e l'archiviazione della domanda stessa, previa comunicazione dei motivi ostativi.

Art. 8 Contenuti della domanda

La domanda redatta nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo, DPR 642/1972, deve essere sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante del soggetto che sostiene le spese per l'iniziativa o l'attività e contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti dall'art. 3, i seguenti dati

- estremi identificativi e fiscali dell'Ente, Associazione, Istituzione, Comitato etc;
- generalità, indirizzo, codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante
- tipologia/settore di intervento ed ammontare del contributo richiesto

Alla domanda deve essere allegata, in relazione al contributo richiesto, la seguente documentazione:

1. copia dello statuto e atto costitutivo se non già in possesso dell'Amministrazione consortile;
2. descrizione sintetica dell'iniziativa, manifestazione o attività accompagnata dal quadro economico contenente la previsione di entrate e uscite;
3. relazione esplicativa e giustificativa contenente la descrizione del materiale o attrezzatura da acquistare per dar corso all'attività sociale, con l'indicazione della relativa spesa ovvero documentazione comprovante la spesa qualora già sostenuta;
4. copia dell'ultimo rendiconto approvato;
5. dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo e l'assoggettamento o meno alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73 e all'art. 16 del D.lgs.460/97.
6. dichiarazione da cui risulti se per l'attività o manifestazione per cui viene richiesto il contributo siano stati concessi altri contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati ed, eventualmente, l'ammontare di tali contributi.
7. dichiarazione di cui all'art. 3 c. 1 e 7 L.136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni – Tracciabilità dei flussi;
8. fotocopia del documento di identità del Presidente o legale rappresentante;
9. per i contributi erogati previa approvazione di apposito bando, quest'ultimo indicherà modalità e contenuti della domanda.

Art. 9 Istruttoria delle domande

Le domande pervenute sono assegnate per l'istruttoria al responsabile del Servizio individuato dall'Ente, che vi provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento verifica la presenza dei requisiti richiesti ed i dati di cui agli artt. 3, 7 e 8, provvede a comunicare al richiedente l'avvio del procedimento. ed ad acquisire i pareri degli uffici comunali eventualmente interessati all'istruttoria.

Lo stesso richiede, se necessario, ulteriori elementi o integrazioni dei contenuti della domanda, fissando un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine di cui sopra comporta il rigetto della domanda e l'archiviazione della pratica previa comunicazione dei motivi ostativi.

Art. 10 Criteri per l'assegnazione dei contributi

L'assegnazione dei contributi avverrà con delibera del Consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti criteri:

- qualità e continuità nel tempo dell'iniziativa o manifestazione proposta;
- iniziativa che si caratterizza per l'originalità e il suo carattere innovativo;
- iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, della scuola, degli anziani, dei portatori di disabilità e che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;
- capacità di creare sinergie e di proporsi con soggetti diversi ovvero concorso di più soggetti nella sua realizzazione;
- consolidata attività relativamente all'importanza delle iniziative ed alle attività svolte in termini di comprovata utilità sociale e di interesse suscitato;
- ricaduta sul territorio dell'evento e/o iniziativa attribuendo maggior peso alle iniziative a risonanza comprensoriale o internazionale e agli eventi e/o iniziative volte alla riscoperta ed alla valorizzazione della storia e delle tradizioni locali;
- valenza celebrativa della manifestazione;
- capacità della proposta di armonizzarsi con il calendario di eventi e/o attività già supportati dall'Amministrazione, dal punto di vista tematico e cronologico;
- eventuale compartecipazione finanziaria di altri soggetti;
- iniziative e/o progetti di pari peso ed impatto prevalga il principio di rotazione, con l'attenzione volta a favorire l'assegnazione di contributi anche a nuove associazioni in particolare a quelle che, con l'evento proposto introducono elementi di novità ed eccezionalità.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto ed a ulteriore dettaglio dei sopraelencati criteri, tenuto anche conto di quanto contenuto negli atti di pianificazione e programmazione dell'Ente, con atti di carattere generale, potrà definire, nell'ambito di ogni settore d'intervento, specifici parametri di riferimento per la valutazione delle domande e la quantificazione dei contributi.

Per i contributi erogati previa approvazione del bando, il singolo bando indicherà i criteri e le priorità per l'assegnazione degli stessi.

Art. 11 Spese ammissibili

L'Amministrazione consortile può concedere l'erogazione di contributi a copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:

- spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali per attuazione dell'iniziativa
- spese per l'affitto e noleggio locali per l'attuazione delle iniziative;
- spese per noleggio attrezzature, impianti vari,
- spese per services, allestimenti;

- spese per l'acquisto di equipaggiamento, attrezzature, materiali vari
 - spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi
 - spese per la grafica, stampa e traduzione di atti, documenti, pubblicazioni, riviste, realizzazione di audiovisivi
 - spese per la grafica, stampa ed affissione e distribuzione di materiale informativo e promozionale, per l'acquisto spazi pubblicitari sulla stampa, siti web, emittenti radio televisive, per uffici stampa.
 - compensi per cachet, onorari, spese viaggio e soggiorno ad artisti, docenti, e relatori di corsi e conferenze inoltre le spese per oneri fiscali e previdenziali;
 - compensi, spese viaggio e soggiorno atleti e tecnici sportivi;
 - compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari inoltre le spese per oneri fiscali e previdenziali;
 - corsi formativi inerenti l'attività sociali;
- Ed, inoltre, per le sole attività socio-sanitarie ed assistenziali:
- spese relative ad attività ricreative quali, a titolo esemplificativo, gite, soggiorni per anziani, disabili, ecc. .
 - spese relative a prestazioni e benefici a favore di persone in condizione di disagio.

Possono essere coperti inoltre gli oneri derivanti da:

- IVA effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile;
- imposte pubblicitarie o altre imposte o tasse inerenti l'attività debitamente documentate;
- diritti dovuti alla SIAE e quelli a tutela del diritto d'autore;
- assicurativi qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico della manifestazione;

I bandi e le convenzioni di cui all'art. 6 potranno integrare le suddette voci di spesa

Art. 12 Riparto dei contributi

Il Consiglio di Amministrazione acquisiti i risultati dell'istruttoria, con atto provvede al riparto dei contributi sulla base dell'importo stanziato a bilancio per ogni settore d'intervento.

In caso di mancata o parziale realizzazione di un'iniziativa ammessa a contributo, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all'eventuale ripartizione dei fondi resesi disponibili a favore dei soggetti esclusi, entro l'anno di competenza.

Art. 13 Promozione e/o organizzazione congiunta di manifestazioni

Per la promozione e/o la realizzazione congiunta di iniziative, manifestazioni o attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 2, che presuppongano una partecipazione diretta ed attiva della Comunità Collinare del Friuli ed un suo coinvolgimento più ampio nell'organizzazione dell'iniziativa stessa, l'Amministrazione può disporre la stipula di apposita convenzione o protocollo di intesa, nei quali siano previste le condizioni della propria partecipazione e gli obblighi del soggetto proponente tra cui: -messa a disposizione gratuita o agevolata di strutture o di impianti; -fornitura di servizi; -trasferimento di una somma in danaro; -assunzione diretta di spese.

La convenzione o il protocollo di intesa possono essere pluriennali.

Il beneficiario non è tenuto a presentare domanda per gli anni di durata della convenzione stessa.

L'eventuale intervento finanziario non può comunque eccedere il limite massimo del 90% della spesa ammissibile al netto di eventuali contributi ricevuti..

La convenzione o il protocollo d'intesa sono approvati dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle finalità, dei requisiti e dei criteri di cui agli artt. 2), 3), 4) e 10)"

Art. 14 Erogazione e rendicontazione dei contributi

Il responsabile dell'istruttoria provvede ad inviare ai soggetti beneficiari una comunicazione con le direttive di cui al presente regolamento.

Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono fornire la dimostrazione del suo impiego con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume la responsabilità, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della manifestazione o iniziativa, sulla presenza di pubblico, ovvero altri indicatori riguardanti la buona riuscita della manifestazione, corredata dall'elenco analitico dei giustificativi di spesa, e dagli originali delle fatture, notule, ricevute, ecc. al fine dell'apposizione del visto della Collinare, nonché dalla dimostrazione del corretto utilizzo del logo della Comunità Collinare del Friuli laddove concesso.

I beneficiari dovranno indicare anche eventuali entrate proprie, contributi pubblici, privati e sponsorizzazioni ottenuti per la stessa, la cui sommatoria, aggiunta al contributo consortile erogato, non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi rimasti effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 15 Modalità di liquidazione.

Il contributo viene liquidato dal Responsabile del Servizio a presentazione del rendiconto di cui all'articolo precedente.

Lo stesso potrà essere liquidato anche in via anticipata, previa delibera di C.di A. nella misura non superiore al 50% sulla base di rendiconto parziale provvisorio attestante le spese già effettuate dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 16 Revoca

Comporta la revoca del contributo concesso e, ove questo sia già stato liquidato, la restituzione del medesimo:

- a) la mancata presentazione del rendiconto di cui all'art. 14 sospende l'erogazione di ogni altro contributo;
- b) la mancata realizzazione dell'iniziativa
- c) il saldo attivo dell'iniziativa o attività derivante dal contributo concesso rispetto ai costi sostenuti dal beneficiario, per la parte concorrente al saldo.

In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa per forza maggiore, ai fini della liquidazione del contributo potranno essere prese in considerazione le spese comunque sopportate dal beneficiario.

Capo II Vantaggi economici

Art. 17 Tipologia dei vantaggi economici

Sono considerati vantaggi economici:

- le tariffe o prezzi agevolati,
- la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili della Comunità Collinare del Friuli
- la fruizione gratuita di beni immobili della Comunità Collinare del Friuli per la sola durata dell'iniziativa.

La concessione temporanea di beni mobili e immobili è subordinata all'assunzione di apposito impegno da parte del richiedente che garantisca l'integrità e la correttezza d'uso del bene, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso di tali beni.

Art. 18 Modalità di concessione delle altre utilità economiche

La concessione dei beni mobili ed immobili in base al regolamento approvato dall'Assemblea Consortile è disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La domanda di concessione presentata in bollo nei casi previsti dalla legge, salve le esenzioni previste dalla legge sul bollo per le Onlus e sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, deve essere presentata al Servizio competente nei termini fissati dal Regolamento e contenere le seguenti indicazioni:

- estremi identificativi e fiscali del soggetto richiedente
- generalità, indirizzo, codice fiscale e recapito telefonico, fax e indirizzo mail del presidente o legale rappresentante
- relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta

La concessione è disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Capo III Patrocinio

Art. 19 Oggetto

Per patrocinio si intende un riconoscimento morale con il quale la Comunità Collinare del Friuli esprime la propria simbolica adesione ad un'iniziativa di significativo rilievo riguardante i settori d'intervento di cui all'art. 4, o che comunque rivestono interesse per il comprensorio collinare.

Art. 20 Beneficiari

- 1 La Comunità Collinare del Friuli può patrocinare l'attività ai soggetti di cui all'art. 3;
2. Il patrocinio può inoltre essere concesso per pubblicazioni, prodotti multimediali e telematici quali ad esempi libri, manuali, guida, opuscoli, videocassette, audiocassette, CD-Rom, Dvd, etc. nonché corsi seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali.
3. I patrocini possono essere eccezionalmente ed motivatamente concessi anche a favore di imprese commerciali o per iniziative rientranti nell'esercizio di attività imprenditoriali quando le stesse, pur essendo intraprese a scopo di lucro, comportino evidenti benefici a vantaggio del territorio.
4. Non può essere concesso il patrocinio ad iniziative che siano promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo;
5. Il patrocinio comporta il dovere per i beneficiari di riportare il nome ed il logo della Comunità Collinare del Friuli su tutte le comunicazioni inerenti le iniziative patrocinate.
6. Il patrocinio non comporta di per sé l'erogazione di contributi o altri vantaggi economici.
7. E' vietato usare senza formale autorizzazione il nome ed il logo della Collinare.
8. Le incombenze inerenti e conseguenti alle attività patrocinate ai sensi del presente regolamento gravano esclusivamente sui soggetti beneficiari, con esclusione di ogni responsabilità per la Comunità Collinare del Friuli.
9. Il beneficiario è tenuto a far pervenire alla Comunità Collinare del Friuli copia del materiale pubblicitario su cui deve comparire il logo in evidenza. Tale materiale inoltre dovrà essere prodotto e diffuso nel rispetto delle normative vigenti, ed in particolare:
 - il soggetto organizzatore è responsabile della corretta affissione di manifesti e locandine nel rispetto della normative vigente anche agli effetti della rilevazione di eventuali contravvenzioni;
 - ove venisse rilevata una contravvenzione alla Comunità Collinare del Friuli quale cointestatario del materiale pubblicitario, l'Amministrazione Consortile procederà all'azione di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto organizzatore, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione

stessa.

Art. 21 Presentazione e contenuti della domanda

La domanda per la concessione del patrocinio, presentata in bollo nei casi previsti dalla legge e fatte salve le esenzioni sul bollo per le Onlus, e sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, deve pervenire all'Amministrazione consortile almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e contenere le seguenti indicazioni:

- estremi identificativi e fiscali del soggetto richiedente (nome/denominazione, residenza/sede sociale, codice fiscale e partita IVA, telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata)
- relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta
- impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa il logo della Comunità Collinare del Friuli.

Per casi del tutto eccezionali e motivati, la Comunità Collinare del Friuli si riserva di esaminare anche domande redatte in modo irruotale o presentate oltre i termini, in considerazione dell'importanza e della validità dell'iniziativa.

Art. 22 Concessione del patrocinio

Il patrocinio è concesso dal legale rappresentante dell'Ente con proprio provvedimento e trasmesso tempestivamente agli interessati, salvo il caso in cui l'iniziativa patrocinata sia collegata all'erogazione di un contributo che rimane in capo al Consiglio di Amministrazione.

La concessione del patrocinio è decisa sulla base dei seguenti criteri:

- Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della Comunità Collinare del Friuli.
- Qualità dell'iniziativa;
- Rilevanza per il comprensorio collinare..

E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Presidente del C.di A. il nome e il simbolo della Comunità Collinare del Friuli.

Capo IV premi di rappresentanza

Art. 23 Tipologia dei premi di rappresentanza

I premi di rappresentanza possono essere costituiti da: targhe, coppe, trofei, piatti, vassoi o altri simili oggetti, medaglie, quadri, stampe, piccole sculture, libri, omaggi floreali, prodotti tipici enogastronomici e dell'artigianato locale.

Art. 24 Modalità di concessione di premi di rappresentanza

La domanda di concessione presentata in bollo nei casi previsti dalla legge e fatte salve le esenzioni sul bollo per le Onlus, e sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione

deve essere presentata al Servizio competente almeno 30 gg. prima della necessità e contenere le seguenti indicazioni:.

- estremi identificativi e fiscali del soggetto richiedente
- generalità, indirizzo, c.f e recapito telefonico, fax, indirizzo mail del presidente o legale rappresentante

-relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta

La concessione è disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 25 Responsabilità

L'Amministrazione consortile rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari di contributi o vantaggi economici ed i terzi.

La Comunità Collinare del Friuli non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative realizzate da soggetti ai quali ha concesso contributi o vantaggi economici.

La concessione di locali, attrezzature e impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Consorzio "Comunità Collinare" per uso improprio degli stessi.

Qualora si dovessero verificare situazioni di irregolarità la Comunità Collinare del Friuli potrà revocarne la concessione.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio della Comunità Collinare del Friuli, restano salvi gli effetti delle concessioni precedentemente accordate.

Art. 27 Pubblicità

Alle disposizioni del presente regolamento verrà data pubblicità ai sensi di legge mediante l'affissione all'albo pretorio della Comunità Collinare del Friuli, mediante pubblicazione sul portale della Comunità Collinare del Friuli che ne promuoverà la più ampia conoscenza.